

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3858

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI BIAGIO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996

Presentata il 15 novembre 2010

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, che rappresenta lo strumento cardine di tutta la legislazione nazionale e internazionale in materia di infanzia, contiene importanti principi volti a garantire ai minori e ai loro diritti una collocazione privilegiata all'interno di ciascun sistema giuridico e sociale. Fra questi merita menzione il principio della centralità della famiglia per un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore (preambolo) e quello dell'interesse superiore del minore (articolo 3) secondo cui: « In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse supe-

riore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ».

La Convenzione ONU afferma dunque l'importanza che, per i minori, riveste la crescita all'interno di una famiglia. Essa, in particolare, riconosce come prioritario il diritto del minore a vivere con la propria famiglia di origine (articoli 7 e 9) e prevede, qualora ciò non sia possibile nel rispetto del suo superiore interesse, l'applicazione degli istituti alternativi fornendo un preciso elenco degli stessi (articolo 20, paragrafo 3): « Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della *kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia (...) ».

L' Italia, che ha ratificato la Convenzione ONU ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, da allora ha adeguato il proprio ordinamento interno attraverso la ratifica di altre convenzioni internazionali e l'adeguamento delle leggi interne già in vigore. Con particolare riferimento agli istituti di protezione dell'infanzia, il principio della centralità del minore è stato trasferito nell'ordinamento interno attraverso le successive modifiche apportate alla legge n. 184 del 1983 che disciplina le misure cosiddette « alternative » alla vita del minore presso la famiglia d'origine.

Fra le misure italiane di protezione dell'infanzia figurano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione nonché gli istituti della tutela e della curatela disciplinati dal codice civile.

Rispetto alle situazioni cosiddette di « internazionalità », quelle cioè in cui un minore è trasferito da un Paese a un altro o ha altrimenti legami stretti con più di un ordinamento giuridico, la legislazione nazionale disciplina espressamente l'adozione internazionale, regolamentata dalla legge n. 476 del 1998 di ratifica della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.

Nelle altre situazioni in cui un provvedimento di protezione dell'infanzia adottato in un Paese deve essere eseguito nel nostro Paese, si pone il problema del cosiddetto « riconoscimento » del provvedimento straniero. Nelle materie diverse dall'adozione attualmente si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 218 del 1995, che richiamano le disposizioni della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

Attraverso la ratifica della Convenzione del 1961, avvenuta ai sensi della legge 24 ottobre 1980, n. 742, l'Italia si è obbligata a riconoscere i provvedimenti stranieri in via automatica, in applicazione degli articoli 66 e 67 della legge n. 218 del 1995. In base a queste norme lo Stato italiano dovrebbe riconoscere i provvedimenti pro-

nunciati all'estero dall'autorità del Paese in cui il minore risiede abitualmente sulla base della verifica di alcune condizioni, mentre le autorità italiane — anche in applicazione delle norme di cui alla legge speciale n. 184 del 1983 — avrebbero competenza solo in materia di provvedimenti di urgenza a protezione dei minori che si trovano sul territorio nazionale.

La Convenzione del 1961 è stata revisionata e il 19 ottobre 1996 ne è stata pubblicata una versione aggiornata concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minor.

La Convenzione, sottoscritta dall'Italia nel maggio 2003, non è stata ancora ratificata dal nostro paese.

Oggetto della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 sono tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell'adozione (già regolamentata a livello internazionale dalla Convenzione de L'Aja del 1993), degli obblighi alimentari (già regolamentati dalla Convenzione de L'Aja del 1973), della sottrazione dei minori (già regolamentata da una Convenzione del 1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell'articolo 4 (ad esempio materia delle successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione).

In definitiva, rientrano espressamente nel campo di applicazione della Convenzione del 1996 i provvedimenti che regolano i rapporti tra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori. L'elenco delle materie è contenuto nell'articolo 3 della Convenzione stessa: attribuzione, esercizio e revoca — totale o parziale — della responsabilità genitoriale, nonché sua delega; diritto di affidamento; tutela, curatela e istituti analoghi; designazione e funzioni di ogni persona o ente incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; collocamento in famiglia di accoglienza o istituto anche attraverso la *Kafakah* o istituto analogo; supervisione delle cure fornite al minore da chi vi è

